

639.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 — Articolo 14, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	11, 12
Missioni vevoli nella seduta dell'11 dicembre 1999	3	(Sezione 4 — Articolo 15 ed emendamenti) .	16, 17
Progetti di legge (Annunzio)	3	(Sezione 5 — Articolo 16, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	18
Atti di controllo e di indirizzo	3	(Sezione 6 — Articolo 19 ed emendamenti) .	28
Disegno di legge S. 4236 (approvato dal Senato) n. 6557	4	(Sezione 7 — Articolo 20 ed emendamento) .	30, 31
(Sezione 1 — Emendamenti presentati o modificati in corso di seduta all'articolo 4) .	4	(Sezione 8 — Articolo 21 ed emendamenti) .	31
(Sezione 2 — Articolo 5 ed emendamenti) ..	4, 5	(Sezione 9 — Articolo 22 ed emendamenti) .	39, 40
		(Sezione 10 — Articolo 23 ed emendamenti) ..	48, 49

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 dicembre 1999.**

Acquarone, Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fassino, Jervolino Russo, Mattioli, Micheli, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Schietroma, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 dicembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BIONDI e COSTA: « Modifica all'articolo 335 del codice di procedura penale in materia di informazioni ai cittadini danneggiati da reato circa le indagini svolte per individuare i colpevoli » (6631);

BALLAMAN: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di esercizio dei *referendum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione » (6632);

CALZAVARA: « Norme in materia di esercizio dei diritti sindacali nel Corpo della Guardia di finanza » (6633);

GIOVANARDI ed altri: « Disposizioni in materia di divieto di fumare » (6634);

FINI ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento dei diritti della persona anziana » (6635).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 10 dicembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

FINI e ALEMANNI: « Modifica all'articolo 31 della Costituzione, in materia di tutela della persona anziana » (6636).

Sarà stampata e distribuita.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4236 — DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (APPROVATO
DAL SENATO) (6557)**

(A.C. 6557 - sezione 1)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE O MODIFICATI NELLA SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1999

ART. 4.

Al comma 5, capoverso 100, sesto periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.

4. 50. (Nuova formulazione) Governo.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche gli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attiveranno, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3.

4. 76. (ex 6. 20.) Battaglia, Giacomo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, alinea 99, dopo il terzo periodo inserire il seguente:

I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

4. 110. Governo.

Al comma 3, alinea 99, dopo il settimo periodo inserire il seguente:

Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita ivi inclusa anche una asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione.

4. 111. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 6557 - sezione 2)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Patrimonio della Ferrovie
dello Stato Spa e della Poste Spa).*

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie

dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « , avvenute in base a specifiche disposizioni di legge, » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa. »;

c) al comma 3 sono soppresse le parole da: « le modalità di trascrizione » a: « nonché ».

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: « di ciascuna provincia », sono inserite le seguenti: « fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità »;

b) al comma 7, dopo le parole: « alienato a terzi », sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica »;

c) al comma 9, dopo le parole: « Hanno titolo di priorità », sono inserite le seguenti: « a parità di prezzo ». Al medesimo comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

5. 15. (ex 7. 36.) Scalia.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: accelerare con la seguente: valutare.

5. 22. (ex 7. 500.) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

5. 24. (ex 7. 510.) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Rifondazione comunista.

5. 4. (ex 7. 4.) Bonato, Giordano, Boghetta.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 23. (ex 7. 514.) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Rifondazione comunista.

5. 5. (ex 7. 5.) Bonato, Giordano, Boghetta.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5. 25. (ex 7. 512.) Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

* **5. 20.** (ex *7. 21.) Pistone, Galdelli.

Sopprimere il comma 2.

* **5. 16.** (ex *7. 35.) Scalia.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

5. 3. (ex **7. 40.) Manzione, Di Nardo, Acerno.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

5. 26. (ex 7. 504.) Malavenda.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine della lettera con le seguenti: e ferma restando la garanzia, di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, a tutela degli assegnatari che, in assenza delle condizioni di acquisto, rimangono tali.

5. 30. (ex 7. 41.) Pampo.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

5. 28. (ex 7. 503) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5. 27. (ex 7. 506) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ; per gli alloggi occupati da ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap, in caso di mancato esercizio

della prelazione, è consentita solo l'alienazione della nuda proprietà, in tal caso i soggetti citati possono conservare il titolo di conduttore o convertirlo in quello di usufruttuario, con i relativi vincoli e vantaggi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Rifondazione comunista.

5. 7. (ex 7. 10.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Rifondazione comunista

5. 8. (ex 7. 12.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5. 29. (ex 7. 505) Malavenda.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole: a parità di prezzo aggiungere le seguenti: , definito dall'UTE.

5. 10. (ex 7. 13.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Rifondazione comunista

5. 11. (ex *7. 14.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

5. 31. (ex *7. 42.) Pampo.

Al comma 2, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Al medesimo comma 9 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Non possono essere ceduti a

terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi. Gli alloggi liberi di cui al comma 2, lettera a), possono essere ceduti all'ente locale che li utilizza per i fini e gli scopi dell'edilizia residenziale pubblica ».

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista

5. 12. (ex 7. 15.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali.

***5. 9.** (ex **7. 11.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali.

***5. 17.** (ex 7. 29.) Scalia.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. I soggetti assegnatari di alloggi di cui al comma 2, lettera a), che non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fermo restando l'obbligo del rilascio dell'alloggio condotto a titolo di locazione al momento dell'effettiva assegnazione del nuovo alloggio ».

5. 32. (ex 7. 24.) Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

20-bis. Nel caso di acquisto da parte di società cooperative così come disposto dal comma 9, non si applica il vincolo temporale di alienabilità di cui al comma 20, purché le assegnazioni in proprietà vengano effettuate in favore degli stessi assegnatari in locazione che ne facciano richiesta prima della scadenza degli otto anni, ovvero nel caso di alloggi non occupati, a favore di soggetti aventi i requisiti indicati al comma 9. In questi casi il prezzo massimo di cessione non dovrà superare quelli in vigore al momento della assegnazione in proprietà, per gli alloggi localizzati nei Piani di edilizia economica e popolare dello stesso comune.

5. 14. (ex 7. 3.) Zagatti, Bandoli, Debiasio Calimani, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Occhionero, Siola, Vigni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Tali dismissioni non potranno superare la percentuale del 75 per cento dell'intero patrimonio immobiliare, come disposto dalla legge n. 560 del 1993.

5. 33. (ex 7. 43.) Pampo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I proventi delle dismissioni possono essere utilizzati solamente per le costruzioni di nuove infrastrutture.

5. 6. (ex 7. 6.) Bonato, Giordano, Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 560 del 1993 si applicano i diritti e le tutele previste, nelle dismissioni di alloggi degli enti previdenziali pubblici, di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 e suc-

cessivi decreti e circolari applicative dello stesso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista

5. 13. (ex 7. 16.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 560 del 1993 si applicano i diritti e le tutele previste, nelle dimissioni di alloggi degli enti previdenziali pubblici, di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 e successivi decreti e circolari applicative dello stesso, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

* **5. 19.** (ex *7. 18.) Lucidi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 560 del 1993 si applicano i diritti e le tutele previste, nelle dimissioni di alloggi degli enti previdenziali pubblici, di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 e successivi decreti e circolari applicative dello stesso, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

* **5. 21.** (ex *7. 22.) Pistone, Galdelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 560 del 1993 si applicano i diritti e le tutele previste, nelle dimissioni di alloggi degli enti previdenziali pubblici, di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 e successivi decreti e circolari applicative dello stesso, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR

* **5. 2.** (ex *7. 37.) Manzione, Acierno, Bagliani, Ostillio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 560 del 1993 si applicano i diritti e le tutele previste, nelle dimissioni di alloggi degli enti previdenziali pubblici di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 e successivi decreti e circolari applicative dello stesso.

5. 18. (ex 7. 31.) Cento, Turrone, Scalia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. A favore dei conduttori degli immobili di cui al presente articolo si applicano le condizioni più favorevoli comunque previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei conduttori di beni ad uso abitativo da dismettere, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale come determinate ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1999, ovvero in presenza, nel nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

5. 1. (ex 7. 39.) Mastella, Pivetti, Manzione, Ostillio, Acierno, Bagliani.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del

5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo

45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del

decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;
2001: — 1.000.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vativistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 3)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

*(Disposizioni concernenti
le camere di commercio).*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli attuali, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del

diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti ».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.

3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Chiappori, Stefani, Fongaro, Galli.

Al comma 1, capoverso 3), primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

14. 3. (ex 0.14.0.18.3.) Bonato, Giordano.

Al comma 1, capoverso 4, lettera c), sostituire le parole: al fatturato dell'esercizio precedente con le seguenti: all'IRAP dell'anno precedente.

14. 4. Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone.

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore al 20 per cento del diritto annuale attualmente riscosso.

14. 5. Conte, Leone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

14. 6. Bonato, Giordano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Presso ciascuna camera di commercio è costituito un fondo per il finanziamento di progetti di intervento aventi lo scopo di incrementare la competitività delle imprese, accrescere la qualità dei prodotti e dei servizi, sviluppare l'occupazione e migliorare le condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza. La Giunta della camera di commercio approva i programmi che sono proposti e gestiti dalle organizzazioni imprenditoriali che designano i componenti del consiglio della camera stessa e fissa criteri e modalità per la verifica della realizzazione degli interventi. Per il triennio 2000-2002 i fondi sono alimentati con il gettito dell'aliquota di cui al comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

*** 14. 7.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Presso ciascuna camera di commercio è costituito un fondo per il finanziamento di progetti di intervento aventi lo scopo di incrementare la competitività delle imprese, accrescere la qualità dei prodotti e dei servizi, sviluppare l'occupazione e migliorare le condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza. La Giunta della camera di commercio approva i programmi che sono proposti e gestiti dalle organizzazioni imprenditoriali che designano i componenti del consiglio della camera stessa e fissa criteri e modalità per la verifica della realizzazione degli interventi. Per il triennio 2000-2002 i fondi sono alimentati con il gettito dell'aliquota di cui al comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

*** 14. 8.** Bastianoni.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna individuano un comune all'interno del loro territorio ove istituire in deroga agli articoli 718-719-720-721-722 del Codice penale, una casa da gioco.

2. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione dalla regione a società per azioni a capitale misto di cui l'ente regione detiene minimo il 51 per cento.

3. L'utile di esercizio, per quanto di competenza dell'ente pubblico, contribuisce al ripiano del bilancio regionale.

Seguono compensazioni del Gruppo MISTO-UDEUR.

14. 01. (ex 14. 0 13). Manzione, Acierno, Di Nardo.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 — Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 — Fondi di riserva — cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter:

Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo com-

preso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 4)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

*(Modifiche al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446).*

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

« f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai

servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ».

2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

« 3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia con la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Al comma 1, lettera f), punto 1), numero I, sostituire le parole: lire 1.500 per utenza e: lire 1250 per utenza, con le seguenti: lire 1250 per utenza, e: lire 1000 per utenza.

15. 1. Manzione, Ostillio, Acierno, Bagliani.

Al comma 1, capoverso lettera f), n. 2, sostituire le parole: complessivamente corrisposto ai con le seguenti: risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al precedente numero 1, per il numero complessivo delle utenze presenti nei;

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: con la medesima concessione o autorizzazione con le seguenti: per la medesima occupazione.

15. 2. Governo.

(A.C. 6557 - sezione 5)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****TITOLO III****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA****CAPO I****SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI****ART. 16.***(Rinnovi contrattuali).*

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850

miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 16.***Sopprimere il comma 1.***Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.****16. 1. (ex 15. 7.)** Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Sopprimere il comma 1.

16. 12. (ex 15. 504.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi con le seguenti: in lire 1.258 miliardi, in lire 3.522 miliardi e in lire 4.358 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

16. 2. (ex 15. 8.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi con le seguenti: in lire 670 miliardi, in lire 1.915 miliardi e in lire 2.500 miliardi.

Segue compensazione n. 6 del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 22. (ex 15. 31.) Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale sono finanziati con incremento dello stanziamento di bilancio delle singole amministrazioni.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

16. 3. (ex 15. 9.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Sopprimere il comma 2.

16. 13. (ex 15. 503.) Malavenda.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione del personale della carriera diplomatica e prefettizia, sono determinate in lire 500 miliardi per l'anno 2000, in lire 660 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 850 miliardi per l'anno 2002, al netto degli importi indicati nel comma 10 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 450. Lo stanziamento è comprensivo delle somme destinate all'incremento dell'indennità mensile pensionabile degli appartenenti ai corpi di polizia civile e militare.

2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266 è determinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da utilizzare nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: 1000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 con le seguenti: 736 miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi per l'anno 2001.

16. 21. (ex 15. 24.) Piscitello, Monaco.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

16. 4. (ex 15. 10.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850 miliardi con le seguenti: in lire 600 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 23. (ex 15. 33.) Gasparri, Ascierio, Bono, Armani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850 miliardi con le seguenti: in lire 472 miliardi, in lire 1.320 miliardi e in lire 1.720 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

16. 5. (ex 15. 11.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ad integrazione dei miglioramenti di cui al presente comma, sono destinati al solo comparto sicurezza, ulteriori 50 miliardi.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 100.000;

2001: — 65.000;

2002: — 50.000.

16. 6. (ex Tab. A. 118) Scalia, Gardiol, Cento.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **16. 24.** (ex 15. 32.) Molgora, Faustinelli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **16. 14.** (ex 15. 510.) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 25. (ex 15. 34.) Gasparri, Ascierio, Bono, Armani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 100.000;

2001: — 75.000;

2002: — 50.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 100.000;

2001: — 75.000;

2002: — 50.000.

16. 26. (ex Tab. A. 164) Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

16. 32. (ex 15. 22.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.

16. 15. (ex 15. 508.) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

16. 16. (ex 15. 513.) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 50.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

**Seguono compensazioni del gruppo MISTO-
UDEUR.**

16. 7. (ex Tab. C. 58) Manzione, Bagliani, Ostillio.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: per ciascuno dei predetti anni.

16. 17. (ex 15. 509.) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia.

16. 27. (ex 15. 21.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

16. 28. (ex 15. 19.) Rizzi, Alborghetti, Martinelli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: tale somma è destinata nella misura dell'80 per cento al personale dirigente delle forze armate e delle forze di polizia ed al personale di cui all'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

**Seguono compensazioni del gruppo MISTO-
UDEUR.**

16. 8. (ex 15. 29.) Manzione, Acierno, Bagliani.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

una ulteriore somma di lire 400 miliardi per ciascuno dei predetti anni, è

utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il restante personale delle forze armate e delle forze di polizia.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 300.000;

2002: — 200.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 200.000;

2002: — 200.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 150.000;

2002: — 100.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 100.000;

2001: — 75.000;

2002: — 50.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 100.000;

2001: — 75.000;

2002: — 50.000.

16. 29 (ex Tab. A. 355.) Frattini, Di Luca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di cui al comma 2 sono incrementati per gli anni 2000, 2001

e 2002, rispettivamente di 150 miliardi, di 350 miliardi e 500 miliardi, in misura tale da garantire comunque al personale delle forze di polizia e delle forze armate, maggiorazioni stipendiali nella misura minima del 2,8 per cento per l'anno 2000 e 2,6 per cento, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, ridurre in miure proporzionale ciascuna delle voci di spesa in essa previste, al netto delle regolazioni debitorie, per le seguenti percentuali:

2000: — 10 per cento;

2001: — 9 per cento;

2002: — 8 per cento.

16. 35. (ex Tab. A. 356.) Liotta, Peretti, Follini, Casini, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Giannardi, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La spesa per compensi per lavoro straordinario del personale militare dell'Arma dei carabinieri è incrementata per gli anni 2000, 2001, 2002 di 200 miliardi per ciascun anno.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 30. (ex 15. 35.) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza, Frattini, Di Luca, Lucchese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Una somma di 100 miliardi è destinata, per il biennio 2000-2001, al rinnovo del contratto dei dirigenti contrattualizzati dei ministeri, enti pubblici non economici, università, aziende e ricerca.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

16. 9. (ex 15. 5.) Tassone, Teresio Delfino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di incrementare l'attività di prevenzione nel settore dell'ordine e della sicurezza pubblica posta in essere dalle Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1987, n. 121, la misura degli stanziamenti destinati alla retribuzione del lavoro straordinario già concessi per l'anno 1999 è incrementata, per l'anno 2000, di un importo pari al 25 per cento.

16. 33. (ex 45. 161. E 15. 39) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 4.

16. 18. (ex 15. 501.) Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

16. 19. (ex 15. 511.) Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci *con le seguenti:* adeguando i rispettivi bilanci.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

16. 10. (ex 15. 13.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, l'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica qualora detti bilanci non presentino adeguata capienza il ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 31. (ex 15. 36.) Pampo.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

16. 11. (ex 15. 14.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: maggiorata del 5 per cento.

16. 20. (ex 15. 512.) Malavenda.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Le coppie che contraggono matrimonio possono dedurre dall'imponibile Irpef le spese sostenute per l'acquisto di mobili di arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva sostenuta e comunque per un importo non superiore al lire 10 milioni.

2. Le disposizioni, di cui al comma 1, si applicano nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per le spese sostenute, per l'acquisto dei mobili di arredamento, nei sei mesi antecedenti e nei due anni successivi alla data del matrimonio.

3. Il ministro delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce la tipologia dei mobili di arredamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 500.000;

2001: — 500.000;

2002: — 500.000.

16. 01. (ex Tab. A. 357.) Gastaldi, Di Comite.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

*Sopprimere l'articolo 13.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un profes-

sionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre

successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 15 per

cento per l'anno 2000, del 14 per cento negli anni 2001 e 2002.

Compensazione n. 1

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 20 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002, al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti sottoindicati per i seguenti importi:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n.59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: — 200.000;

2001: — 200.000;

2002: — 200.000.

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

— Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p):

2000: — 250.000;

2001: — 250.000;

2002: — 250.000.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Legge n.282 del 1991, decreto-legge n.496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.61 del 1994 e decreto-legge n.26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 — Ente nazionale energia e ambiente — cap. 7210):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

Legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: — 370.000;

2001: — 370.000;

2002: — 380.000.

Ministero dell'ambiente:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2001):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n.204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4. 2. 1. 1. - Ricerca scientifica - cap.7536):

2000: — 402.000;

2001: — 402.000;

2002: — 402.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 11, comma 1, aumentare gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per i diversi tipi di emulsioni, fino a concorrenza del maggiore onere.

Compensazione n. 5

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i

quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e

nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per

cento, 1,5 per cento *con le seguenti*: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 6)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

(Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

19. 2 (ex 18.1) Bonato, Bertinotti, Giordano, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole da: nel triennio 2000-2002 sino alla fine del comma, con le seguenti: biennio 2000-2001.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

19. 3. (ex 18. 4) Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il comma 3, dell'articolo 14, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è soppresso.

19. 5. (ex 18. 2) Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comu-

nicaioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

(A.C. 6557 - sezione 7)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 20.

*(Valutazione dei corsi
di dottorato di ricerca).*

1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: « nonché, a domanda » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 2 (ex 19. 2) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa Ozza, Paolone, Proietti.

(A.C. 6557 - sezione 8)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

(Affitti e fitti figurativi).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze.

5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.

6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 2. (ex 20. 1). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 3. (ex 20. 9). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, sostituire le parole da: Il Presidente fino a: 27 dicembre 1997, n. 449 con le seguenti: Il Governo è impegnato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a presentare al Parlamento un disegno di legge recante.

21. 5. (ex 20. 8). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, sostituire le parole da: a ridurre gradualmente fino a: 2001 e 2002 l'ammontare dei con le altre: all'uso razionale del totale dei.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 6. (ex 20. 7). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione degli alloggi di servizio.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

21. 7. (ex 20. 11). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 8. (ex 20. 6). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 3.

21. 10. (ex 20. 503). Malavenda

Al comma 3, sostituire le parole da: rinegoziano fino a: in essere con le seguenti: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedono di poter rinegoziare i contratti di affitto attualmente in essere.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 11. (ex 20. 5). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 12. (ex 20. 4). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 4.

21. 13. (ex 20. 502). Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 14. (ex 20. 3). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 5.

21. 15. (ex 20. 501). Malavenda

Sopprimere il comma 6.

21. 16. (ex 20. 500). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 17. (ex 20. 2).. Bonato, Giordano, De Cesaris.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. L'osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze, inoltre, dovrà monitorare i costi degli affitti delle sedi delle amministrazioni di cui al comma 1, in riferimento agli immobili appartenenti al demanio o, comunque, di proprietà pubblica ad uso gratuito destinati all'uso delle sopracitate amministrazioni. Apposita redazione dovrà essere inviata, entro centottanta giorni, al Ministro del bilancio e della programmazione economica, al Ministro delle finanze ed alla Corte dei conti.

21. 18. (ex 20. 13). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:	2002: -900 miliardi.
2000: -50 miliardi;	Compensazione n. 5.
2001: -50 miliardi;	<i>All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:</i>
2002: -50 miliardi.	<i>Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:</i>
<i>Totale compensazione:</i>	<i>Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):</i>
2000: -1.510 miliardi;	<i>Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):</i>
2001: -1.510 miliardi;	2000: -100 miliardi;
2002: -1.510 miliardi.	2001: -100 miliardi;
Compensazione n. 4.	2002: -100 miliardi.
<i>All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i>	<i>Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):</i>
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:	2000: -85 miliardi;
2000: -400 miliardi;	2001: -85 miliardi;
2001: -400 miliardi;	2002: -85 miliardi.
2002: -400 miliardi.	<i>Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):</i>
Ministero delle politiche agricole:	2000: -100 miliardi;
2000: -200 miliardi;	2001: -100 miliardi;
2001: -200 miliardi;	2002: -100 miliardi.
2002: -200 miliardi.	<i>Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):</i>
Ministero delle comunicazioni:	2000: -500 miliardi;
2000: -50 miliardi;	2001: -500 miliardi;
2001: -50 miliardi;	2002: -500 miliardi.
2002: -50 miliardi.	
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:	
2000: -250 miliardi;	
2001: -250 miliardi;	
2002: -250 miliardi.	
<i>Totale compensazione:</i>	
2000: -900 miliardi;	
2001: -900 miliardi;	

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con

l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed

usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE
COMUNISTA**

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può

essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retri-

buzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 9)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico).

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse

delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 2. (ex 21. 13). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 14, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole « i consorzi e le società consortili » sono aggiunte le parole « nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ».

22. 3. (ex 21. 12). Ostillio.

Al comma 1, dopo le parole: del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

22. 4. (ex 21. 1). Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, aggiungere le seguenti le Regioni e gli enti locali.

22. 5. (ex 21. 5). Caparini, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato aggiungere le seguenti: e la Conferenza unificata.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

22. 6. Valducci.

Al comma 1, dopo le parole: le modalità per la aggiungere le seguenti: costituzione di consorzi e la.

22. 15. Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,2 per cento della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio.

Seguono compensazioni nn. 1, 2, 3, 7, 9, 8, 10 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

22. 7. (ex 21. 4). Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

All'articolo 10, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le parole da « può essere concessa » fino a « determina la misura percentuale », sono sostituite dalle seguenti: « il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) stabilisce una riduzione nella misura compresa tra il 50 e il 100 per cento ».

Seguono compensazioni nn. 9, 10, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

22. 8. (ex 21. 6). Caparini, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le utenze di processo che impiegano l'energia elettrica come materia prima previste dai provvedimenti CIP n. 58/82, per cui la potenza impiegata supera le 7000 ore all'anno equivalenti all'80 per cento del totale, il complesso dei sovrapprezzi termici non può superare il 50 per cento.

Seguono compensazioni nn. 1, 2, 3, 14 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

22. 10. (ex 21. 8). Caparini, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le utenze di processo che impiegano l'energia elettrica come materia prima previste dai provvedimenti CIP n. 58/82, per cui la potenza impiegata supera le 7000 ore all'anno equivalenti all'80 per cento del totale ed ubicate nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, il complesso dei sovrapprezzi termici non può superare il 50 per cento.

Seguono compensazioni nn. 11 e 12 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

22. 11. (ex 21. 9). Caparini, Giancarlo Giorgetti, Terzi, Colombo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) definisce una riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi relativi alle attività produttive ad elevato consumo energetico ».

Seguono compensazioni nn. 11 e 10 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

22. 12. (ex 21. 10). Caparini, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) definisce una riduzione dell'80 per cento del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi alle attività produttive ».

Seguono compensazioni nn. 1, 2 e 6 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

22. 9. (ex 21. 7). Caparini, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:	Ministero dell'ambiente:
2000: — 500;	2000: — 100;
2001: — 400;	2001: — 100;
2002: — 400.	2002: — 50.
Ministero dell'interno:	Ministero dell'università e ricerca scientifica:
2000: — 150;	2000: — 100;
2001: — 150;	2001: — 100;
2002: — 150.	2002: — 100.
Ministero dei trasporti e della navigazione:	<i>All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 — Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 — Fondi di riserva — cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.</i>
2000: — 250;	<i>Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.</i>
2001: — 300;	<i>Aggiungere, in fine, il seguente articolo:</i>
2002: — 300.	<i>ART. 63 — (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.</i>
Ministero della difesa:	Compensazione n. 1
2000: — 50;	<i>All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):</i>
2001: — 50;	Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2002: — 50.	2000: — 1.400;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	2001: — 1.300;
2000: — 200;	2002: — 1.000.
2001: — 200;	
2002: — 200.	
Ministero del commercio con l'estero:	
2000: — 10;	
2001: — 10;	
2002: — 10.	
Ministero della sanità:	
2000: — 100;	
2001: — 100;	
2002: — 100.	
Ministero dei beni e attività culturali:	
2000: — 10;	
2001: — 10;	
2002: — 10.	

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.*All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Tale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.*All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter:

Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

« *h-bis)* le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello adde-
detto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. – Aree depresse – cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: –1.500 miliardi;

2001: –2.000 miliardi;

2002: –2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

(A.C. 6557 - sezione 10)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

(Acquisto di beni e servizi).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia

di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti *Internet*

di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.

23. 1. (ex 22. 21). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Forza Italia.

23. 2. (ex 22. 19). Alessandro Rubino.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

***23. 3.** (ex 22. 15). Manzione, Ascierio, Bagliani, Di Nardo.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.

***23. 4.** (ex 22. 23 e 22. 20). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Contento, Pezzoli, Butti, Marengo, Carlesi, Franz, Menia.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

23. 6. (ex 22. 6). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: da anche avvalendosi di società specializzate fino a: contabilità pubblica.

23. 7. (ex 22. 5). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 1, dopo la parola: società aggiungere le seguenti: di consulenza.

23. 30. Governo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica.

*** 23. 8** (ex 22. 12). Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

*** 23. 9.** (ex * 22. 16). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica.

*** 23. 10.** (ex 22. 502). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**** 23. 11.** (ex ** 22. 13). Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**** 23. 20.** (ex ** 22. 17). Marzano.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**** 23. 12.** (** 22. 22). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**** 23. 13.** (ex 22. 511). Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

*** 23. 14.** (ex 22. 4). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

*** 23. 15.** (ex 22. 501). Malavenda.

Aggiungere, in fine: Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alla Camera una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

23. 31. Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 2.

**** 23. 16.** (ex * 22. 3). Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

**** 23. 17.** (ex * 22. 14). Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Sopprimere il comma 2.

**** 23. 18.** (ex 22. 508) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la seguente parola: non.

23. 19. (ex 22. 500). Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

Segue compensazione del gruppo di Forza Italia.

23. 21. (ex 22. 18). Marzano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono tenute ad con la seguente: possono.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

23. 22. (ex 22. 2). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: ovvero devono fino alla fine del comma.

23. 23. (ex 22. 1). Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 4.

23. 24. (ex 22. 506). Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo con le parole: possono richiedere.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

23. 25. (ex 22. 7). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: in termini di riduzione di spese.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

23. 26. (ex 22. 8). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: in termini di riduzione.

23. 27. (ex 22. 503). Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di ciascuna amministrazione aggiungere le seguenti: nonché pubblicate su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

23. 28. (ex 22. 24). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, dopo le parole: contabilità pubblica, inserire le seguenti: con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere,.

23. 32. Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Una somma di 50 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è utilizzata per l'equipaggiamento ed il rinnovo dei veicoli e degli altri mezzi a disposizione delle forze di polizia per l'espletamento dei rispettivi compiti di istituto ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero Ambiente modificare gli importi come segue:

2000: — 100 md.;
2001: — 75 md.;
2002: — 50 md.;

Tabella B, Ministero Ambiente:

2000: — 100 md.;
2001: — 75 md.;
2002: — 50 md.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

23. 29. (ex Tab. A. 161). Frattini, Di Luca.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;
2001: — 1.600;
2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;
2001: — 1.400;
2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;
2001: — 100;
2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;
2001: — 200;
2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;
2001: — 400;
2002: — 400.

Ministero dell'interno:	Ministero dell'università e ricerca scientifica:
2000: — 150;	2000: — 100;
2001: — 150;	2001: — 100;
2002: — 150.	2002: — 100.
Ministero dei trasporti e della navigazione:	<i>All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.</i>
2000: — 250;	<i>Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.</i>
2001: — 300;	<i>Aggiungere, in fine, il seguente articolo:</i>
2002: — 300.	<i>ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.</i>
Ministero della difesa:	Compensazione n. 1
2000: — 50;	<i>All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):</i>
2001: — 50;	Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2002: — 50.	2000: — 1.400;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	2001: — 1.300;
2000: — 200;	2002: — 1.000.
2001: — 200;	Ministero dei lavori pubblici:
2002: — 200.	2000: — 100;
Ministero del commercio con l'estero:	2001: — 100;
2000: — 10;	2002: — 100.
2001: — 10;	
2002: — 10.	
Ministero della sanità:	
2000: — 100;	
2001: — 100;	
2002: — 100.	
Ministero dei beni e attività culturali:	
2000: — 10;	
2001: — 10;	
2002: — 10.	
Ministero dell'ambiente:	
2000: — 100;	
2001: — 100;	
2002: — 50.	

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 — Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comu-

nicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura

di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per

cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;
2001: — 1.000.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10